SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2491

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, BEDIN, BERSELLI, CAVITELLI, COSTA, FARDIN, PAINI, VENTUCCI, VIGEVANI, RIGHETTI, ROMOLI, ROSSI, PAGLIARINI, CADDEO, BONAVITA, PINTO, PALUMBO, LAVAGNINI, BACCARINI, CARPENEDO, LAURIA e FOLLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1996

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Con la disciplina dettata dall'articolo 2, commi 26 e 33 della legge 8 agosto 1995 n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» è stata introdotta una «gestione separata» riguardante i compensi percepiti dai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 del testo unico imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Come testualmente recita il comma 26 tale nuova forma di previdenza è «finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», ossia per consentire l'accesso al regime previdenziale anche a coloro che finora ne sono esclusi in quanto la loro attività di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, di per sè, non dà luogo a contribuzioni previdenziali.

Siffatta chiarissima *voluntas legis* comporta inevitabilmente che gli iscritti a forme previdenziali obbligatorie relative all'invalidità, la vecchiaia o i superstiti, sono esclusi dalla nuova «gestione separata» perchè ad essi non dev'essere estesa l'assicurazione generale obbligatoria di cui già usufruiscono.

Peraltro, se così non fosse, il contributo cui venissero assoggettati indiscriminatamente tutti i percettori di compensi per attività di lavoro autonomo si risolverebbe in una vera e propria imposizione fiscale illegittima perchè senza causa, ovvero in una inammissibile elargizione solidaristica che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 78 del 1995) va rigidamente circoscritta a casi giustificati da condizioni equamente selezionate e comunque contenuta nei limiti della disponibilità di bilancio dello Stato.

Questi fondamentali principi sono stati disattesi sia dal Ministro del lavoro con il decreto 24 novembre 1995 che, nel dettare le modalità per i versamenti alla gestione separata, non ha escluso coloro cui tale forma previdenziale non va estesa perchè già assicurati, e sia dall'INPS che, nella circolare n.318 del 29 dicembre 1995 inviata alle sue strutture centrali e periferiche, ha indicato tra i soggetti tenuti al contributo anche coloro che sono già iscritti a forme assicurative obbligatorie (professionisti, commercianti, eccetera), e persino i pensionati e i lavoratori dipendenti!

Siffatta distorta e arbitraria applicazione del dettato legislativo (che ha già comportato la sospensione cautelare del citato decreto ministeriale da parte del TAR del Lazio con ordinanza del 22 gennaio 1996) impone l'intervento del Parlamento al fine di stabilire l'esatta interpretazione – conforme alla Costituzione – dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel senso che dall'iscrizione e dai versamenti alla gestione separata sono esclusi tutti coloro che già sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a Casse di previdenza o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie riguardanti l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge, composto di un unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», si interpreta nel senso che dall'iscrizione e dai versamenti alla gestione separata sono esclusi tutti coloro che già sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad istituto o cassa di previdenza o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, o siano titolari di pensione diretta.

2. I soggetti di età inferiore ai sessant'anni, che non sono tenuti all'iscrizione in base al comma 1, hanno comunque facoltà di iscriversi ed effettuare i versamenti ad una gestione separata tenuta dall'Istituto o cassa cui sono iscritti o da cui ricevono la pensione. In base alla entità del fondo accumulato, agli stessi soggetti verrà proporzionalmente incrementato l'importo della pensione. Per coloro che sono già pensionati la rivalutazione della pensione verrà effettuato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.